



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 15 settembre 2026:

LEGGE 23 settembre 2026 n.141

MODIFICHE ALLA LEGGE 14 SETTEMBRE 2022 N.129 E INTRODUZIONE DI NUOVE MISURE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA, DELLA MATERNITÀ E DELLA NATALITÀ

TITOLO I

MODIFICHE ALLA LEGGE 14 SETTEMBRE 2022 N.129 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

Art. 1

(Modifica dell'articolo 1 della Legge 14 settembre 2022 n.129)

1. L'articolo 1 della Legge 14 settembre 2022 n.129 è così sostituito:

“Art.1 (Finalità)”

1. In ossequio a quanto previsto dall'articolo 12, primo comma della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese, nonché all'articolo 1, secondo comma della Legge 26 aprile 1986 n.49, è garantito il sostegno alla famiglia, la tutela della gravidanza e del puerperio, ed è riconosciuto a tutte le persone il diritto di godere del più ampio standard conseguibile di salute, prevedendo misure al fine di assicurare il sostegno e il supporto alla donna in stato di gravidanza e alla genitorialità.
2. La presente legge contiene disposizioni finalizzate alla promozione e al sostegno della genitorialità, della famiglia all'interno della società e del mondo del lavoro. Le misure di cui alla presente legge si pongono l'obiettivo principale di contribuire a contrastare la denatalità, valorizzare la crescita armoniosa delle bambine, dei bambini e dei giovani, tutelare le lavoratrici nel periodo della gravidanza e della maternità, ed entrambi i genitori lavoratori, favorendo la conciliazione della vita familiare con il lavoro e riconoscendo e valorizzando la prestazione di assistenza.
3. Tra le finalità della presente legge vi è anche quella di eliminare la discriminazione di genere

sul luogo di lavoro e, in particolare, quella connessa allo stato civile e alla situazione familiare degli individui, nonché quella derivante dallo stato di gravidanza della donna e dello status di genitore in genere.

4. La presente legge accoglie ed attua i principi sanciti dalla Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e pone tra i suoi punti fondamentali anche l'equa ripartizione delle responsabilità di assistenza tra uomini e donne.”.

Art. 2

(Modifica dell'articolo 2 della Legge n.129/2022)

1. Dopo la lettera r), del comma 1, dell'articolo 2 della Legge n.129/2022, è aggiunta la seguente lettera r bis):

“r bis) *istituzionalizzazione*: si intende l'inserimento continuativo di una persona non autosufficiente in una struttura residenziale socio-sanitaria o assistenziale (case di riposo, residenze assistenziali sanitarie), con erogazione di prestazioni di cura e assistenza in sostituzione o integrazione del contesto domiciliare.”.

Art. 3

(Modifica dell'articolo 8 della Legge n.129/2022)

1. Il comma 3, dell'articolo 8 della Legge n.129/2022 è così modificato:

“3. L'astensione dal lavoro prevista dà diritto alla lavoratrice, per l'intero periodo, al percepimento del 100 per cento della retribuzione contrattuale dovuta, secondo le modalità di cui all'articolo 2 della Legge 7 giugno 1977 n.30 e successive modifiche, e qualora inferiore, pari al 100 per cento del valore della retribuzione contrattuale media territoriale di un lavoratore dell'industria anche in presenza di rapporto di lavoro a tempo parziale.”.

Art. 4

(Modifica dell'articolo 9 della Legge n.129/2022)

1. Dopo il comma 5, dell'articolo 9 della Legge n.129/2022 è aggiunto il seguente comma 5 bis: “5 bis. Alla lavoratrice autonoma che abbia intrapreso l'attività da meno di tre anni, l'indennità di cui al presente articolo, se più favorevole, è calcolata sulla base della retribuzione contrattuale media territoriale di un lavoratore dell'industria.”.

Art. 5

(Modifica dell'articolo 11 della Legge n.129/2022)

1. L'articolo 11 della Legge n.129/2022 è così sostituito:

“Art. 11
(Finalità)

1. Il presente Capo ha lo scopo di disciplinare le misure a sostegno della genitorialità sin dal periodo della gestazione della donna fino ai primi tre anni di vita del figlio o della figlia, altresì prevedendo la possibilità per la madre e per il padre, in taluni casi alternativamente tra loro ovvero anche simultaneamente, di usufruire di periodi di astensione dal lavoro.”.

Art.6

(Modifica dell'articolo 12 della Legge n.129/2022)

1. Il comma 2, dell'articolo 12 della Legge n.129/2022 è così modificato:
- “2. In tale periodo la lavoratrice ha diritto alla corresponsione di un'indennità calcolata nella misura pari al 100 per cento della retribuzione e qualora inferiore, pari all'80 per cento del valore della retribuzione contrattuale media territoriale di un lavoratore dell'industria, anche in presenza di rapporto di lavoro a tempo parziale.”.

Art. 7

(Introduzione dell'articolo 12-bis alla Legge n.129/2022)

1. Dopo l'articolo 12 della Legge n.129/2022, è aggiunto il seguente articolo 12-bis:

“Art. 12-bis

(Indennità per gravidanza e puerperio in stato di non occupazione)

1. Alle donne residenti o titolari di permesso di soggiorno ordinario, che al sessantesimo giorno precedente la data presunta del parto non svolgono attività lavorativa di qualsiasi genere e non percepiscono alcun ammortizzatore sociale, è riconosciuta una indennità mensile per gravidanza e puerperio corrispondente al valore dell'80 per cento della retribuzione contrattuale media territoriale di un lavoratore dell'industria per la durata massima di centocinquanta giorni.
2. Gli oneri derivanti dal riconoscimento di tale indennità sono imputati sul capitolo denominato “Cassa di compensazione prestazioni economiche temporanee lavoratori dipendenti” dell'ISS.”.

Art. 8

(Modifica dell'articolo 13 della Legge n.129/2022)

1. L'articolo 13 della Legge n.129/2022 è così sostituito:

“Art. 13

(Congedo di paternità)

1. Il padre che svolge un'attività di lavoro dipendente, sia a tempo determinato che indeterminato, fermo restando la scadenza naturale del contratto, entro i primi dodici mesi dalla nascita del figlio o della figlia, o dall'evento di natimortalità, anche simultaneamente alla madre, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo di venti giorni retribuiti anche non continuativi di cui dieci frazionabili ad ore e dieci frazionabili ad ore se compatibile con la prestazione lavorativa svolta e in accordo con il datore di lavoro, denominato congedo di paternità. Tale congedo prevede la corresponsione di un'indennità calcolata nella misura pari al 100 per cento della retribuzione, anticipata dal datore di lavoro e da questo recuperata mediante detrazione dai contributi dovuti. Gli oneri relativi sono imputati alla “Cassa di compensazione prestazioni economiche temporanee lavoratori dipendenti” dell'ISS. È vietato licenziare il lavoratore durante il congedo di paternità, per il quale è altresì previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa e dell'anzianità di servizio ai fini della progressione di carriera.
2. Il padre è tenuto, per quanto possibile, a preavvisare il datore di lavoro della necessità di usufruire del congedo di paternità di cui al presente articolo, con un congruo anticipo. La richiesta deve essere corredata dal certificato di nascita o da certificato medico o attestazione dell'evento di natimortalità.”.

Art. 9
(Modifica dell'articolo 14 della Legge n.129/2022)

1. L'articolo 14 della Legge n.129/2022 è così sostituito:

“Art. 14
(Congedo parentale)”

1. Fermo restando il periodo di maternità obbligatoria o il periodo di congedo per gravidanza e puerperio, la madre lavoratrice, od il padre nei casi previsti al comma 2, ha diritto di assentarsi dal lavoro chiedendo un periodo di congedo parentale fino ai primi diciotto mesi di vita del bambino o della bambina, estendibili in caso di parto plurimo fino a ventiquattro mesi.
2. Tale congedo parentale può essere chiesto dal padre lavoratore, in alternativa alla madre, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 5 della Legge 25 maggio 1981 n.40, ovvero può essere utilizzato dal padre e dalla madre alternativamente tra loro.
3. In alternativa alla madre lavoratrice autonoma o libero professionista, il padre, se lavoratore dipendente, può usufruire del congedo parentale alle condizioni previste al comma 4.
4. A tale periodo di congedo parentale si applicano le disposizioni previste dalla Legge 8 novembre 2005 n.157 e successive modifiche, ed è riconosciuto l'accreditamento, fino ad un massimo di quindici mesi per parto singolo o ventuno mesi per parto plurimo, dei contributi figurativi e dell'anzianità di servizio ai fini della progressione di carriera, salvo condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi di settore ovvero dai contratti integrativi aziendali. Ai fini della progressione di carriera, i periodi di congedo parentale sono riconosciuti anche se fruiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge senza riconoscimento di eventuali arretrati economici. Resta ferma la validità degli atti e dei provvedimenti già adottati, nonché delle situazioni giuridiche consolidate e dei rapporti esauriti.
5. È corrisposta al genitore che usufruisce del congedo parentale, per ogni giornata lavorativa, un'indennità pari:
 - a) all'80 per cento della retribuzione netta giornaliera con un minimo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) su base mensile nei primi tre mesi di congedo parentale;
 - b) al 40 per cento della retribuzione netta giornaliera con un minimo di euro 1.000,00 (mille/00) su base mensile, dal termine del periodo di cui alla lettera a) fino al raggiungimento dell'anno di vita del bambino o della bambina, se l'avvio del congedo parentale corrisponde al giorno successivo al termine del congedo per gravidanza e puerperio altrimenti, fermo restando i limiti temporali di cui al comma 1, per i sei mesi successivi al termine della lettera a);
 - c) al 20 per cento della retribuzione netta giornaliera con un minimo di euro 500,00 (cinquecento/00) su base mensile per il restante periodo, qualora il bambino o la bambina, limitatamente a quest'ultimo caso, non usufruisca del servizio di asilo nido.Tali percentuali sono aumentate rispettivamente al 100 per cento, al 60 per cento e al 40 per cento in caso di parto gemellare e plurigemellare.
6. Il padre ha diritto, qualora lo richieda, anche simultaneamente alla madre, a quattro mesi di congedo retribuiti al 50 per cento della retribuzione netta giornaliera nei primi tre anni di vita del figlio, ovvero a quattro mesi di congedo per cui è prevista la corresponsione di un'indennità, nella misura del 40 per cento della retribuzione netta giornaliera con un minimo di euro 1.000,00 (mille/00) su base mensile, qualora la madre o il padre non abbiano usufruito dell'intero periodo di congedo parentale nei primi dodici mesi di vita del bambino o della bambina, nella misura del 20 per cento della retribuzione netta giornaliera con un minimo di euro 500,00 (cinquecento/00) su base mensile per il restante periodo fino ai diciotto mesi di vita del bambino o della bambina ed è riconosciuto l'accreditamento dei contributi figurativi e dell'anzianità di servizio ai fini della progressione di carriera.”.

Art. 10

(Modifica dell'articolo 17 della Legge n.129/2022)

1. L'articolo 17 della Legge n.129/2022 è così sostituito:

“Art. 17

(Congedo parentale dei genitori adottivi)

1. La madre adottiva o, in alternativa, il padre adottivo, ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di congedo familiare di cui all'articolo 16, per un periodo di congedo parentale, entro i primi diciotto mesi dall'ingresso del bambino o della bambina in famiglia durante il quale viene conservato il posto di lavoro.

2. È corrisposta al genitore adottivo, che usufruisce del congedo parentale, un'indennità per ogni giornata lavorativa nella seguente misura:

- a) 80 per cento della retribuzione netta giornaliera con un minimo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) su base mensile nei primi tre mesi di congedo parentale;
- b) 40 per cento della retribuzione netta giornaliera con un minimo di euro 1.000,00 (mille/00) su base mensile, dal termine del periodo di cui alla lettera a) fino al raggiungimento del primo anno dall'ingresso in famiglia, se l'avvio del congedo parentale corrisponde al giorno successivo all'ingresso del bambino o della bambina in famiglia altrimenti, fermo restando il limite temporale di cui al comma 1, per i sei mesi successivi al termine della lettera a);
- c) 20 per cento della retribuzione netta giornaliera con un minimo di euro 500,00 (cinquecento/00) su base mensile per il restante periodo, qualora il bambino o la bambina, limitatamente a quest'ultimo caso, non usufruisca del servizio di asilo nido.

Tali percentuali sono aumentate rispettivamente al 100 per cento, al 60 per cento e al 40 per cento in caso di adozioni di due o più fratelli.

3. È riconosciuto l'accreditamento, fino ad un massimo di quindici mesi, dei contributi figurativi e dell'anzianità di servizio ai fini della progressione di carriera, salvo condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi di settore ovvero dai contratti integrativi aziendali. Ai fini della progressione di carriera, i periodi di congedo parentale sono riconosciuti anche se fruiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge senza riconoscimento di eventuali arretrati economici. Resta ferma la validità degli atti e dei provvedimenti già adottati, nonché delle situazioni giuridiche consolidate e dei rapporti esauriti.

4. Il padre adottivo ha diritto, qualora lo richieda anche simultaneamente alla madre, a quattro mesi di congedo retribuiti al 50 per cento della retribuzione netta giornaliera nei primi tre anni dall'ingresso del bambino o della bambina in famiglia, ovvero a quattro mesi di congedo per cui è prevista la corresponsione di un'indennità, nella misura del 40 per cento della retribuzione netta giornaliera con un minimo di euro 1.000,00 (mille/00) su base mensile, qualora la madre o il padre non abbiano usufruito dell'intero periodo del congedo parentale nei primi dodici mesi dall'ingresso del bambino o della bambina in famiglia, nella misura del 20 per cento della retribuzione netta giornaliera con un minimo di euro 500,00 (cinquecento/00) su base mensile per il restante periodo fino ai diciotto mesi dall'ingresso del bambino o della bambina in famiglia ed è riconosciuto l'accreditamento dei contributi figurativi e dell'anzianità di servizio ai fini della progressione di carriera.”.

Art. 11

(Modifica dell'articolo 19 della Legge n.129/2022)

1. L'articolo 19 della Legge n.129/2022 è così sostituito:

“Art. 19

(Congedo familiare dei genitori affidatari e permesso di riposo giornaliero o permesso per allattamento)

1. Nel caso di affidamento di minore, formalmente disposto dall'Autorità Giudiziaria o dal Servizio Sociale competente per territorio di appartenenza del minore, la madre affidataria, o in alternativa il padre affidatario, ha diritto di fruire, anche in modo frazionato, di un congedo familiare per un massimo di sessanta giorni nei cinque mesi successivi decorrenti dalla data dell'affidamento.

2. La madre affidataria, o in alternativa il padre affidatario, ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di congedo di cui al comma 1, per un periodo di congedo parentale, entro i primi diciotto mesi dalla data dell'affidamento, durante il quale è conservato il posto di lavoro, che viene retribuito ai genitori affidatari nella seguente misura:

- a) un'indennità per ogni giornata lavorativa pari all'80 per cento della retribuzione netta giornaliera con un minimo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) su base mensile nei primi tre mesi di congedo parentale;
- b) un'indennità per ogni giornata lavorativa pari al 40 per cento della retribuzione netta giornaliera con un minimo di euro 1.000,00 (mille/00) su base mensile, dal termine del periodo di cui alla lettera a) fino ai dodici mesi dalla data di affidamento in famiglia, se l'avvio del congedo parentale corrisponde al giorno successivo alla data dell'affidamento del bambino o della bambina altrimenti, fermo restando il limite temporale di cui al comma 2, per i sei mesi successivi al termine della lettera a);
- c) un'indennità per ogni giornata lavorativa pari al 20 per cento della retribuzione netta giornaliera con un minimo di euro 500,00 (cinquecento/00) su base mensile per il restante periodo qualora il bambino o la bambina, limitatamente a questo ultimo caso, non usufruisca del servizio di asilo nido.

Tali percentuali sono aumentate rispettivamente al 100 per cento, al 60 per cento e al 40 per cento in caso di affidamento di due o più fratelli.

3. È riconosciuto l'accreditamento, fino ad un massimo di quindici mesi, dei contributi figurativi e dell'anzianità di servizio ai fini della progressione di carriera, salvo condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi di settore ovvero dai contratti integrativi aziendali. Ai fini della progressione di carriera, i periodi di congedo parentale sono riconosciuti anche se fruiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge senza riconoscimento di eventuali arretrati economici. Resta ferma la validità degli atti e dei provvedimenti già adottati, nonché delle situazioni giuridiche consolidate e dei rapporti esauriti.

4. Il padre affidatario ha diritto, qualora lo richieda, anche simultaneamente alla madre affidataria, a quattro mesi di congedo retribuiti al 50 per cento della retribuzione netta giornaliera nei primi tre anni dall'ingresso del bambino o della bambina in famiglia, ovvero a quattro mesi di congedo per cui è prevista la corresponsione di un'indennità, nella misura del 40 per cento della retribuzione netta giornaliera con un minimo di euro 1.000,00 (mille/00) su base mensile, qualora la madre o il padre non abbiano usufruito dell'intero periodo di congedo parentale nei primi dodici mesi dall'ingresso del bambino o della bambina in famiglia, nella misura del 20 per cento della retribuzione netta giornaliera con un minimo di euro 500,00 (cinquecento/00) su base mensile per il restante periodo fino ai diciotto mesi dall'ingresso del bambino o della bambina in famiglia ed è riconosciuto l'accreditamento dei contributi figurativi e dell'anzianità di servizio ai fini della progressione di carriera.

5. La lavoratrice o in alternativa il lavoratore, che rientra al suo posto di lavoro dopo aver trascorso il periodo di congedo familiare di cui al comma 1, ha diritto ad un permesso di riposo giornaliero o permesso per allattamento per assentarsi dal lavoro per due ore giornaliere, anche discontinue, a titolo di permesso retribuito, entro il primo anno dall'ingresso del bambino o della bambina in famiglia. In caso di affidamento plurimo, le ore di permesso per riposo giornaliero sono

raddoppiate fino al limite massimo della metà dell'orario contrattuale settimanale.

6. I genitori affidatari hanno l'obbligo di comunicare all'Istituto per la Sicurezza Sociale la cessazione dell'affidamento familiare entro quindici giorni dal provvedimento di cui all'articolo 60 della Legge n.49/1986.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo sono, caso per caso, sottoposte alla valutazione dell'Autorità Giudiziaria e del Servizio Sociale competente, affinché valutino la conformità di durata e di necessità di ogni singolo caso di affidamento, comunque nei limiti del presente articolo.”.

Art. 12

(Introduzione dell'articolo 19-bis alla Legge n.129/2022 e successive modifiche)

1. Dopo l'articolo 19 della Legge n.129/2022 e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo 19-bis:

“Art. 19-bis

(Indennità a favore di studentesse non lavoratrici in caso di maternità frequentanti la scuola secondaria superiore o corsi universitari)

1. Alla madre titolare di regolare copertura sanitaria dell'Istituto per la Sicurezza Sociale che, alla data della nascita del bambino o della bambina, non svolga attività lavorativa subordinata, autonoma o libero-professionale, frequentante un istituto scolastico di istruzione secondaria superiore o regolarmente iscritta all'anno accademico precedente a quello nel quale si verifica la nascita del bambino o della bambina, ad un corso di laurea o ad altro corso universitario equiparato, è riconosciuta un'indennità economica alle condizioni previste dal presente articolo.

2. L'indennità è corrisposta per un periodo massimo di diciotto mesi dalla nascita del bambino o della bambina ovvero, in caso di parto plurimo, fino a ventiquattro mesi ed è erogata nelle seguenti misure:

- a) un importo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) su base mensile, per i primi tre mesi;
- b) un importo di euro 1.000,00 (mille/00) su base mensile, dal termine del periodo di cui alla lettera a) fino al compimento del primo anno di vita del bambino o della bambina;
- c) un importo di euro 500,00 (cinquecento/00) su base mensile, per il restante periodo fino al compimento del diciottesimo mese di vita del bambino o della bambina, qualora quest'ultimo non usufruisca del servizio di asilo nido.

3. L'indennità di cui al presente articolo è incompatibile con la percezione, per il medesimo figlio o figlia, anche se relativa a periodi non sovrapponibili con quelli di cui al comma 2, delle indennità previste dagli articoli 8, 9, 12-bis, 14, 17 e 19, di ogni altra indennità prevista per attività lavorativa subordinata, autonoma, con la percezione di un ammortizzatore sociale o del sussidio di sostentamento previsto per la qualifica di caregiver familiare.

4. Il Congresso di Stato è delegato ad adottare decreto delegato al fine di modificare gli importi dell'indennità prevista dal presente articolo, i relativi periodi di corresponsione, nonché i requisiti e le condizioni per l'accesso e il mantenimento del beneficio, in relazione all'evoluzione delle esigenze di tutela della maternità, delle condizioni economico-sociali e della sostenibilità finanziaria del sistema.

5. Gli oneri derivanti dal riconoscimento dell'indennità prevista dal presente articolo sono imputati sul fondo denominato “Cassa di compensazione prestazioni economiche temporanee lavoratori dipendenti dell'ISS.”.

Art. 13

(Modifica dell'articolo 20 della Legge n.129/2022)

1. L'articolo 20 della Legge n.129/2022 è così sostituito:

“Art. 20

(Congedo di paternità per il padre adottivo o affidatario)

1. Il padre che svolge un'attività di lavoro dipendente, sia a tempo determinato che indeterminato, ferma restando la scadenza naturale del contratto, entro i dodici mesi dall'ingresso del figlio o della figlia in famiglia, anche simultaneamente alla madre, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo di venti giorni retribuiti, anche non continuativi di cui dieci frazionabili ad ore e dieci frazionabili ad ore se compatibile con la prestazione lavorativa svolta e in accordo con il datore di lavoro, denominato congedo di paternità. Tale congedo prevede la corresponsione di un'indennità calcolata nella misura pari al 100 per cento della retribuzione, anticipata dal datore di lavoro e da questo recuperata mediante detrazione dai contributi dovuti nel mese di competenza. Gli oneri relativi sono imputati sulla “Cassa di compensazione prestazioni economiche temporanee lavoratori dipendenti” dell'ISS. È vietato licenziare il lavoratore durante tale periodo di congedo, per il quale è altresì previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa.
2. Il padre è tenuto, per quanto possibile, a preavvisare il datore di lavoro della necessità di usufruire del congedo di paternità con un congruo preavviso. La richiesta deve essere completata presentando il certificato di adozione o affidamento.
3. Nei casi in cui il congedo familiare dei genitori adottandi e adottivi o il congedo familiare dei genitori affidatari venga usufruito dal padre, i benefici di cui al presente articolo possono essere richiesti dalla madre.”.

Art.14

(Modifica dell'articolo 24 della Legge n.129/2022)

1. L'articolo 24 della Legge n.129/2022 è così modificato:

“Art. 24

(Permesso per visite mediche dei figli)

1. La madre e il padre lavoratori hanno diritto ad un massimo di otto ore cumulative di permesso retribuito nell'arco dell'anno, per visite mediche, esami diagnostici, clinici e vaccinazioni, riguardanti ciascun figlio di età pari o inferiore ai 14 anni.
2. Per la fruizione di tale permesso, il padre o la madre ne danno preventiva comunicazione al datore di lavoro e successivamente presentano la relativa documentazione, rilasciata dal medico specialista o dal servizio competente, attestante la data e l'orario di effettuazione della visita, dell'esame o della vaccinazione.
3. La retribuzione relativa ai permessi di cui al comma 1 è anticipata dal datore di lavoro e da questo recuperata mediante detrazione dai contributi dovuti.
4. Gli oneri relativi sono imputati alla “Cassa di compensazione prestazioni economiche temporanee lavoratori dipendenti” dell'ISS.”.

Art. 15

(Modifica dell'articolo 27 della Legge n.129/2022)

1. Il comma 1, dell'articolo 27 della Legge n.129/2022 è così modificato:
“1. In deroga all'articolo 2, comma 1, lettera c), al componente della famiglia residente, lavoratore dipendente o autonomo nella Repubblica di San Marino, spetta il diritto di chiedere il congedo per prestatori di assistenza, per aiutare il proprio familiare residente in Repubblica o in territorio italiano.”.

2. Il comma 2, dell'articolo 27 della Legge n.129/2022 è così modificato:

“2. Il familiare deve essere un portatore di grave disabilità permanente o temporanea, o portatore di gravissima patologia correlata all'età, debitamente certificata dalla Commissione per gli Accertamenti Sanitari Individuali (di seguito brevemente CASI), su domanda da presentarsi, da parte del richiedente il congedo per prestatori di assistenza, al medico fiscale, qualora il familiare sia residente in Repubblica; se il familiare è residente in territorio italiano, previa presentazione al medico fiscale, da parte del richiedente, della relativa certificazione e documentazione rilasciata dalla Commissione Medica Legale della competente Azienda Sanitaria Locale (ASL), attestante lo stato di grave disabilità permanente o temporanea, o di portatore di gravissima patologia correlata all'età, a condizione che non vi siano altri componenti della famiglia che usufruiscano di congedi o di permessi per assistenza al medesimo familiare.

3. Dopo il comma 10, dell'articolo 27 della Legge n.129/2022 è aggiunto il seguente comma 10 bis:

“10 bis. Non è possibile usufruire di tale congedo qualora il familiare sia già assistito da caregiver familiare previsto all'articolo 28.”.

Art. 16

(Modifica dell'articolo 28 della Legge n.129/2022)

1. L'articolo 28 della Legge n.129/2022 è così sostituito:

“Art. 28

(Caregiver familiare)

1. Si definisce “caregiver familiare” la persona residente non occupata ma non in stato di quiescenza (pensionamento), lavoratore dipendente o autonomo, o il pensionato a condizione che rinunci all'erogazione della pensione, che assiste e si prende cura del coniuge o del convivente *more uxorio*, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei casi indicati dall'articolo 1 della Legge 13 novembre 1991 n.138, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, anche oncologica, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, e sia riconosciuto bisognoso di assistenza globale e continua a seguito di accertamento della disabilità ai sensi dell'articolo 8 dalla Legge 10 marzo 2015 n.28.

2. Il caregiver familiare, in relazione ai bisogni della persona assistita, mediante l'attività di cura, assiste la persona nell'ambiente domestico o nel contesto in cui la stessa vive, la segue nei luoghi in cui vive, nella vita di relazione, nella mobilità, nelle attività della vita quotidiana sia di base che strumentali, nei suoi bisogni primari e nelle varie incombenze.

3. Si individuano i seguenti profili di caregiver familiare in funzione dell'attività di cura e di assistenza prestata:

- a) caregiver familiare prevalente, con un carico assistenziale uguale o superiore a trentasei ore settimanali convivente o non convivente con la persona assistita in condizione di non autosufficienza;
- b) caregiver familiare convivente o non convivente con la persona assistita, con un carico di assistenza uguale o superiore a trenta ore ma inferiore a trentasei ore settimanali;
- c) caregiver familiare convivente o non convivente con la persona assistita, con un carico di assistenza uguale o superiore a ventiquattro ore ma inferiore a trenta ore settimanali;
- d) caregiver familiare convivente o non convivente con la persona assistita con un carico di assistenza uguale o superiore a diciotto ore settimanali e inferiore a ventiquattro ore settimanali.

4. L'individuazione del profilo di caregiver familiare di cui al comma 3, attestata e certificata dalla CASI, sulla base di specifica relazione predisposta dai servizi dell'ISS competenti per le diverse patologie di cui al comma 1.

5. L'individuazione del caregiver familiare è effettuata nel rispetto del principio di autodeterminazione della persona assistita, che può essere espressa in qualunque forma, anche attraverso l'utilizzo di strumenti e dispositivi che consentano alla stessa di comunicare e di esprimere la propria volontà.
6. La persona bisognosa di assistenza indica il proprio caregiver familiare e qualora sia stata pronunciata l'interdizione alla nomina provvede il tutore. In caso di inabilitazione o nomina di amministratore di sostegno provvede l'interessato con l'assistenza del curatore o dell'amministratore di sostegno.
7. Nei casi in cui la persona assistita sia un minore, possono essere individuati quali caregiver familiari entrambi i genitori o chi ne ha la potestà genitoriale, svolgendo l'attività di cura e assistenza in maniera alternativa per periodi non inferiori a tre mesi, fatta salva la possibilità di individuare un solo genitore in accordo tra loro. Il sussidio di sostentamento e i restanti benefici di legge, previsti per il profilo di caregiver familiare svolto, vengono riconosciuti al genitore che svolge l'effettiva e contestuale attività di cura.
8. La qualifica di caregiver familiare non può essere riconosciuta per il medesimo periodo a più di una persona per lo stesso assistito. La cessazione dallo stato giuridico e dalla funzione di caregiver familiare avviene nei seguenti casi:
- a) per espressa volontà dell'interessato;
 - b) per espressa volontà dell'assistito e, qualora presente, con l'assistenza del curatore o dell'amministratore di sostegno;
 - c) per espressa indicazione del tutore;
 - d) in caso di decesso dell'assistito;
 - e) in caso di istituzionalizzazione dell'assistito;
 - f) qualora, in sede di accertamenti successivi, la CASI dichiari la cessazione dello stato di non autosufficienza e bisogno di assistenza permanente, continuativa e globale dell'assistito;
 - g) qualora l'interessato ovvero l'assistito si avvalgano di un assistente familiare ai sensi del Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n. 21, se non rientranti nei requisiti previsti nel profilo di caregiver familiare prevalente di cui alla lettera a), comma 3.
9. La percezione del sussidio di sostentamento previsto per il caregiver familiare di cui al presente articolo e i relativi benefici che ne conseguono possono essere modificati tramite decreto delegato, anche secondo i criteri previsti dalla Legge 4 febbraio 2026 n.16 sulla base delle fasce di reddito individuate.
10. Il caregiver familiare prevalente, di cui al comma 3, lettera a), non può svolgere attività lavorativa; se lavoratore dipendente è collocato in aspettativa, per cinque anni eventualmente prorogabili per un massimo di altri cinque anni, ha diritto alla percezione di un sussidio di sostentamento di un valore massimo pari al doppio della pensione sociale, oltre al riconoscimento dei contributi previdenziali figurativi per tutta la durata del periodo di assistenza.
11. Il caregiver familiare convivente o non convivente, di cui al comma 3, lettera b) che svolge l'attività di cura uguale o superiore a trenta ore ma inferiore a trentasei ore settimanali non può svolgere attività lavorativa; se lavoratore dipendente è collocato in aspettativa, per cinque anni eventualmente prorogabili per un massimo di altri cinque anni, ha diritto alla percezione di un sussidio di sostentamento di un valore pari all'80 per cento del doppio della pensione sociale, oltre al riconoscimento dei contributi previdenziali figurativi per tutta la durata del periodo di assistenza.
12. Il caregiver familiare convivente o non convivente, di cui al comma 3, lettera c) può svolgere attività lavorativa e qualora sia lavoratore dipendente, su richiesta, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Qualora svolga attività lavorativa a tempo parziale percepisce un sussidio di sostentamento pari al 50 per cento del doppio della pensione sociale.
13. Il caregiver familiare convivente o non convivente, di cui al comma 3, alla lettera d) può svolgere attività lavorativa e qualora sia lavoratore dipendente, su richiesta, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o di accedere alla flessibilità

oraria di cui all'articolo 38. Se svolge attività lavorativa a tempo parziale percepisce un sussidio di sostentamento pari al 30 per cento del doppio della pensione sociale.

14. Al fine di valutare l'impatto economico derivante dall'introduzione del caregiver familiare nell'ordinamento sammarinese, non sono riconosciute più di cinquanta qualifiche di caregiver familiare per ogni anno o in numero equivalente alla spesa massima di un milione di euro per ogni anno. Tali parametri possono essere modificati annualmente mediante decreto delegato adottato dal Congresso di Stato. Parimenti può essere integrata con decreto delegato la possibilità per un disabile, che rientra nella casistica di carico assistenziale di cui al comma 3, lettera a), privo di familiari che possano assisterlo, di godere dell'assistenza di un caregiver o assistente familiare a carico dell'Istituto Sicurezza Sociale.

15. Con regolamento del Congresso di Stato da adottare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le procedure, le modalità e gli adempimenti necessari per il riconoscimento della qualifica di caregiver familiare e per l'accesso al relativo sussidio di sostentamento di cui al presente articolo.

16. L'Istituto per la Sicurezza Sociale organizza corsi di formazione a supporto pratico e acquisizione di competenze per svolgere il ruolo di caregiver familiare indipendentemente dall'acquisizione della qualifica in merito all'assistenza a domicilio da prestare, con particolari approfondimenti su demenza, primo soccorso e cura di sé al fine di prevenire il burnout e l'isolamento sociale.

17. La spesa derivante dal riconoscimento del sussidio di sostentamento erogata al caregiver familiare viene imputata sulla "Cassa di compensazione prestazioni economiche temporanee lavoratori dipendenti" dell'ISS.

Art.17

(Formazione e misure di sollievo del caregiver familiare, in età lavorativa o pensionato)

1. Il caregiver familiare in età lavorativa o pensionato, ai sensi dell'articolo 28 della Legge n.129/2022 e successive modifiche, e il soggetto che svolge di fatto il ruolo di caregiver indipendentemente dall'acquisizione della qualifica ha diritto ad accedere a interventi di formazione e supporto finalizzati allo svolgimento sicuro ed efficace delle attività di cura, nonché alla tutela della propria salute psico-fisica.

2. I programmi formativi sono definiti nell'ambito della presa in carico socio-sanitaria e realizzati dai servizi competenti dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, anche mediante équipe multidisciplinari composte, tra gli altri, da fisioterapisti, infermieri e assistenti sociali.

3. Gli interventi di formazione, gratuiti per il caregiver familiare, in età lavorativa o pensionato, ai sensi dell'articolo 28 della Legge n.129/2022 e successive modifiche, e per il soggetto che svolge di fatto il ruolo di caregiver indipendentemente dall'acquisizione della qualifica comprendono in particolare:

- a) tecniche di assistenza e mobilitazione della persona non autosufficiente;
- b) prevenzione delle complicanze sanitarie e gestione delle emergenze domiciliari;
- c) utilizzo appropriato di ausili e tecnologie assistive;
- d) elementi di sostegno psicologico e gestione dello stress assistenziale;
- e) orientamento ai servizi socio-sanitari e ai diritti connessi alla condizione di disabilità.

4. Al fine di garantire la continuità e la sostenibilità dell'assistenza familiare, il caregiver familiare ha diritto ad accedere a misure di sollievo temporaneo, definite sulla base della valutazione dei bisogni assistenziali.

5. Mediante regolamento del Congresso di Stato, da adottare entro ~~4~~quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite e integrate le misure di sollievo già previste nel Regolamento 16 febbraio 2026 n.2.

Art. 18

(Introduzione dell'articolo 28-bis alla Legge n.129/2022)

1. Dopo l'articolo 28 della Legge n.129/2022, è introdotto il seguente articolo 28-bis:

“Art. 28-bis

(Coordinamento tra la disciplina del caregiver familiare e l'attività di assistenza familiare)

1. Il presente articolo è finalizzato a coordinare la disciplina relativa al riconoscimento e al trattamento del caregiver familiare con quella riguardante l'attività di cura, supporto e assistenza prevista all'articolo 30 della Legge 9 dicembre 2022 n.164.
2. L'attività di assistenza prestata in forma continuativa dal caregiver familiare, così come definito dall'articolo 28, non è qualificabile come prestazione di lavoro subordinato o autonomo, né può costituire oggetto di contratto di collaborazione, in quanto prestazione di natura esclusivamente solidaristica e familiare.
3. Nei casi in cui l'attività di cura e assistenza sia svolta da persona che non ha ottenuto, o non richieda, il riconoscimento della qualifica di caregiver familiare, la medesima attività può essere regolarizzata mediante contratto di collaborazione autonoma, ai sensi dell'articolo 30 della Legge n.164/2022, purché questa non coincida con l'assistenza resa da altro caregiver familiare per il medesimo beneficiario se non rientrante nei requisiti previsti nel profilo di caregiver familiare prevalente di cui alla lettera a), comma 3 dell'articolo 28.
4. Il riconoscimento della qualifica di caregiver familiare di cui all'articolo 28, comma 3, lettere b), c) e d) è incompatibile con la titolarità di un contratto di collaborazione avente ad oggetto la medesima attività di assistenza verso lo stesso assistito. Il caregiver familiare di cui all'articolo 28, comma 3, lettere a) e b) che svolge l'attività di cura maggiore a trenta ore settimanali, è incompatibile con lo svolgimento di una prestazione lavorativa di qualsiasi natura.
5. L'Ufficio Prestazioni Economiche e Pensioni dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, la CASI e l'Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive provvedono al reciproco scambio di informazioni atto alla verifica dell'assenza di cumuli tra i benefici connessi alla posizione di caregiver familiare e redditi derivanti da contratti di collaborazione o altra forma di rapporto di lavoro relativi al medesimo assistito.”.

Art. 19

(Modifica dell'articolo 31 della Legge n.129/2022)

1. Il comma 1, dell'articolo 31 della Legge n.129/2022 è così modificato:
“1. I lavoratori possono donare i propri giorni di ferie non utilizzati per permettere a colleghi della stessa azienda, settore o anche a livello intersettoriale, di accudire i famigliari residenti in Repubblica o in territorio italiano nei quali sia insorta una gravissima patologia permanente o temporanea.”.

Art. 20

(Modifica dell'articolo 32 della Legge n.129/2022)

1. L'articolo 32 della Legge n.129/2022 è così sostituito:

“Art. 32

(Part-time)

1. I genitori, anche contemporaneamente tra loro, qualora lo richiedano hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, entro i primi quattro anni di vita del figlio o della figlia.
2. I genitori adottivi e affidatari, anche contemporaneamente tra loro, qualora lo richiedano hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale fino a quattro anni dall'ingresso in famiglia del bambino o della bambina.
3. La richiesta di cui ai commi 1 e 2 deve essere formulata da parte del lavoratore interessato e trasmessa al datore di lavoro almeno sessanta giorni prima dell'attivazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.
4. La prestazione giornaliera lavorativa a tempo parziale deve essere svolta in maniera continuativa, salvo diverso accordo fra le parti che tenga conto delle esigenze dei familiari.
5. La lavoratrice e il lavoratore hanno facoltà di ripristinare il rapporto di lavoro a tempo pieno anche prima del termine previsto, dandone preventiva comunicazione, preferibilmente trenta giorni prima, al datore di lavoro e in accordo tra le parti. Il datore di lavoro può comunque consentire il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno anche in difetto del predetto termine di preavviso.
- 5 bis. La maturazione delle contribuzioni previdenziali per le giornate di lavoro a tempo parziale, effettuato dalla madre o dal padre ai sensi dei commi 1 e 2, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 3 della Legge 29 novembre 2022 n. 157, vengono considerate come lavorate a tempo pieno attraverso l'integrazione dei contributi previdenziali figurativi.”.

Art. 21

(Modifica dell'articolo 36 della Legge n.129/2022)

1. Il comma 2, dell'articolo 36 della Legge n.129/2022 è così modificato:
- “2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, si dispone la nullità assoluta del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato per la lavoratrice in stato di gravidanza accertato dall'ISS e motivi di puerperio, affidamento, adozione, cura e assistenza.”.

Art. 22

(Introduzione dell'articolo 38-bis alla Legge n.129/2022)

1. Dopo l'articolo 38 della Legge n.129/2022, è aggiunto il seguente articolo 38-bis:

“Art. 38-bis

(Lavoro agile dei genitori, affidatari o soggetti aventi nello stato di famiglia persone disabili o non autosufficienti)

1. I soggetti indicati all'articolo 7 della Legge 13 novembre 2020 n.202, qualora le mansioni a cui è adibito il lavoratore dipendente lo rendano possibile, hanno la facoltà di richiedere lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.
2. La valutazione della possibilità di usufruire del lavoro agile è effettuata fatti salvi i titoli, qualifiche e la posizione pregressa del lavoratore.”.

Art. 23

(Introduzione dell'articolo 39-bis alla Legge n.129/2022)

1. Dopo l'articolo 39 della Legge n.129/2022 è aggiunto il seguente articolo 39-bis:

“Art. 39-bis

(Punto informativo per le famiglie)

1. Al fine di ampliare la sensibilità e la conoscenza della cittadinanza sulle politiche familiari è istituito il Punto Informativo per le Famiglie presso l'Ufficio Segreteria Tecnico- Amministrativa per le pari opportunità, la bioetica e l'inclusione sociale, con lo scopo di agevolare i soggetti aventi diritto all'accesso ai servizi e alle risorse sociali dedicati alle famiglie, attraverso un'attività di informazione, ascolto, accoglienza e assistenza per la presentazione delle rispettive istanze.”.

Art. 24

(Modifica dell'articolo 43 della Legge n.129/2022)

1. L'articolo 43 della Legge n.129/2022 è così sostituito:

“Art. 43

(Sanzioni)

1. Le violazioni di cui alla presente legge danno luogo alle sanzioni di cui al Titolo X, articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47 della Legge 18 febbraio 1998 n.31 e successive modifiche così come aggiornate nell'apposito decreto delegato adottato dal Congresso di Stato ai sensi dell'articolo 32 della Legge 28 giugno 1989 n.68 e successive modifiche.”.

TITOLO II

MODIFICHE ALLA LEGGE 29 NOVEMBRE 2022 N.158 FORME DI SOSTEGNO PER DONNE SOLE IN STATO DI GRAVIDANZA E NUCLEI FAMILIARI MONOGENITORIALI IN SITUAZIONI SOCIO – ECONOMICHE DI PARTICOLARE GRAVITÀ

Art. 25

(Modifica dell'articolo 2 della Legge 29 novembre 2022 n.158)

1. Il comma 1, dell'articolo 2 della Legge 29 novembre 2022 n.158 è così modificato:
“1. La presente legge si applica alla “donna sola in stato di gravidanza” e al genitore di “nucleo familiare monogenitoriale” residenti in territorio sammarinese che versino in situazioni socio-economiche di particolare gravità. I nuclei familiari monogenitoriali devono, inoltre, essere caratterizzati dalla presenza di almeno un figlio minore non frequentante ancora la scuola primaria.”.

Art. 26

(Modifica dell'articolo 5 della Legge n.158/2022)

1. L'articolo 5 della Legge n.158/2022 è così sostituito:

“Art. 5

(Esenzioni dal versamento del contributo della retta dell'asilo nido e della refezione scolastica)

1. Per i nuclei monogenitoriali di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge è riconosciuta, previa richiesta dell'assistente sociale, l'esenzione dal versamento del contributo della retta dell'asilo nido fino al primo ingresso nella scuola dell'Infanzia oltre alla refezione scolastica. Quest'ultima viene altresì riconosciuta ai nuclei monogenitoriali di cui alla lettera b), comma 2 dell'articolo 2 con figli minori per tutto il periodo di frequenza della scuola dell'Infanzia e della scuola primaria.”.

TITOLO III
MODIFICHE AGLI IMPORTI E PERCEZIONE DELL'ASSEGNO FAMILIARE E BONUS
A SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA NATALITÀ

Art. 27

(Importi e modalità di erogazione degli assegni familiari ordinari di cui alla Legge 8 maggio 2009 n.64)

1. A decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, l'ammontare degli assegni familiari in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 del Decreto 26 aprile 1976 n.15 e successive modifiche, di cui all'articolo 1 della Legge 8 maggio 2009 n.64 così come da ultimo aggiornato dall'articolo 19 della Legge 22 dicembre 2023 n.194, è così modificato:
 - a) euro 100,00 (cento/00) per la prima persona a carico;
 - b) euro 125,00 (centoventicinque/00) per la seconda persona a carico;
 - c) euro 155,00 (centocinquantacinque/00) per la terza persona a carico;
 - d) euro 180,00 (centoottanta/00) per la quarta persona a carico;
 - e) euro 210,00 (duecentodieci/00) per la quinta persona a carico e per ciascuna successiva persona a carico.
2. Gli importi degli assegni familiari spettanti agli aventi diritto, di cui al comma 1, sono modificati mediante decreto delegato, anche secondo i criteri previsti dalla Legge 4 febbraio 2026 n.16.
3. Gli importi relativi agli assegni familiari sono adeguati annualmente a decorrere dall'anno 2027. L'adeguamento è pari all'inflazione rilevata nell'anno precedente, secondo le percentuali accertate dall'UO Ufficio Nazionale di Statistica, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).
4. L'erogazione degli importi degli assegni familiari avviene su base mensile.

Art. 28

(Bonus bebè)

1. Al fine di incentivare la natalità e partecipare alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2026 è riconosciuto un contributo pari a euro 1.000,00 (mille/00) erogato nel mese successivo a quello di nascita o adozione. Tale importo, che non concorre alla determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte generali sul reddito, è corrisposto per i figli dei residenti o titolari di permesso di soggiorno ordinario.
2. Il reddito di cui al comma 3 può essere modificato mediante decreto delegato, anche secondo i criteri previsti dalla Legge 4 febbraio 2026 n.16 e successive modifiche sulla base delle fasce di reddito individuate.
3. Il reddito annuo pro-capite del nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente il Bonus bebè deve essere inferiore a euro 25.000,00 (venticinquemila/00) imponibili.
4. Ai fini dell'individuazione del reddito annuo pro-capite vengono utilizzati i redditi come risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi disponibile effettuata dai componenti del nucleo familiare, suddividendoli per il numero dei componenti il nucleo stesso al momento della domanda di accesso al Bonus bebè.
5. Nella determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare, utile ai fini del riconoscimento dell'importo previsto al comma 1, non rilevano le erogazioni relative all'assegno familiare e il reddito generato dalla quota di pertinenza dell'immobile di residenza.
6. L'importo di cui al comma 1 è corrisposto, a domanda dell'avente diritto, dall'Ufficio

Prestazioni Economiche e Pensioni dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, che provvede ai relativi adempimenti amministrativi.

7. In ragione degli oneri anticipati dall'ISS per l'erogazione del contributo a sostegno della natalità – Bonus bebè, lo Stato provvede mediante trasferimento dal capitolo di bilancio 1-4-2410 “Fondo Straordinario di Solidarietà e politiche attive per la famiglia”, a titolo di rimborso all'ISS, anche mediante utilizzo dei residui anni precedenti.

Art. 29

(Bonus donna sola in stato di gravidanza e nuclei familiari monogenitoriali)

1. Alla “donna sola in stato di gravidanza” e al “nucleo familiare monogenitoriale” come definiti all'articolo 2 della Legge n.158/2022 è riconosciuta, a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a euro 50,00 (cinquanta/00) mensili.

2. Le mensilità spettanti della somma di cui al comma 1, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono corrisposte a dicembre di ogni anno, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre. Le somme di cui al presente comma non rilevano ai fini della determinazione dell'Indicatore della Condizione Economica per l'Equità – ICEE.

3. L'importo di cui al comma 1 è corrisposto, a domanda dell'avente diritto, dall'Ufficio Prestazioni Economiche e Pensioni dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, che provvede ai relativi adempimenti amministrativi, e corrisposto attraverso l'accredito sullo strumento di pagamento elettronico SMAC Card.

4. In ragione degli oneri anticipati dall'ISS per l'erogazione del contributo mensile – Bonus donna sola in stato di gravidanza e nuclei familiari monogenitoriali, lo Stato provvede mediante trasferimento dal capitolo di bilancio 1-4-2410 “Fondo Straordinario di Solidarietà e politiche attive per la famiglia”, a titolo di rimborso all'ISS, anche mediante utilizzo dei residui anni precedenti.

Art.30

(Modifica dell'articolo 2 della Legge 23 dicembre 2022 n.171)

1. L'articolo 2 della Legge 23 dicembre 2022 n.171 è così sostituito:

“Art.2

(Riduzione tariffe asili nido e refezione scolastica)

1. Al fine di ridurre l'impatto del costo degli asili nido e della refezione scolastica, si applicano le misure di cui al presente articolo.

2. In presenza di un figlio, è prevista una riduzione della retta per la frequenza dell'asilo nido del 50 per cento, per le famiglie con reddito imponibile pro capite inferiore o uguale a euro 9.000,00 (novemila/00) annui.

3. In presenza di due figli, è prevista una riduzione della retta per la frequenza dell'asilo nido:

- a) dell'85 per cento per le famiglie con reddito imponibile pro capite inferiore o uguale a euro 5.000,00 (cinquemila/00) annui;
- b) del 75 per cento per le famiglie con reddito imponibile pro capite inferiore o uguale a euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) annui;
- c) del 60 per cento per le famiglie con reddito imponibile pro capite inferiore o uguale a euro 10.000,00 (diecimila/00) annui;
- d) del 40 per cento per le famiglie con reddito imponibile pro capite inferiore o uguale a euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) annui;
- e) del 20 per cento per le famiglie con reddito imponibile pro capite inferiore o uguale a euro 15.000,00 (quindicimila/00) annui.

4. In presenza di tre o più figli, è prevista una riduzione della retta per la frequenza dell'asilo nido:
- a) del 100 per cento per le famiglie con reddito imponibile pro capite inferiore o uguale a euro 5.000,00 (cinquemila/00) annui;
 - b) del 90 per cento per le famiglie con reddito imponibile pro capite inferiore o uguale a euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) annui;
 - c) del 70 per cento per le famiglie con reddito imponibile pro capite inferiore o uguale a euro 10.000,00 (diecimila/00) annui;
 - d) del 50 per cento per le famiglie con reddito imponibile pro capite inferiore o uguale a euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) annui;
 - e) del 25 per cento per le famiglie con reddito imponibile pro capite inferiore o uguale a euro 15.000,00 (quindicimila/00) annui.
5. Tali disposizioni si applicano anche qualora l'altro o gli altri figli frequentino la Scuola d'Infanzia ovvero la Scuola Elementare.
6. Si applicano altresì le seguenti riduzioni:
- a) alle famiglie con un reddito imponibile pro capite inferiore o uguale a euro 9.000,00 (novemila/00) annui si applica una riduzione del 15 per cento del contributo per la refezione scolastica, compresa quella estiva e per la retta giornaliera asilo nido. Per le famiglie con due o più figli che rientrano nei parametri qui previsti, la riduzione è del 30 per cento;
 - b) per le famiglie con tre o più figli che superano la fascia di reddito imponibile sopra prevista, il contributo per la refezione scolastica, compresa quella estiva e per la retta giornaliera, è ridotto del 20 per cento.
7. Per il periodo di cui al comma 3 viene sospesa l'attivazione delle diverse fasce orarie di frequenza, di cui all'articolo 5, comma 3 del Decreto – Legge 19 luglio 2021 n.135
8. I debiti relativi ai servizi pubblici di cui al presente articolo, maturati in data antecedente al 1° gennaio 2023 da soggetti che rientrano nelle condizioni di cui al presente articolo, vengono abbattuti delle rispettive percentuali previste al presente articolo.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge e nelle more della piena operatività dell'Indicatore della Condizione Economica per l'Equità (ICEE).
- 9 bis. Le fasce di reddito previste al presente articolo possono essere modificate mediante decreto delegato, anche secondo i criteri previsti dalla Legge 4 febbraio 2026 n.16 e successive modifiche.”.

Art.-31

(Interventi sui costi sostenuti per le uscite di studio)

1. Al fine di sostenere le famiglie sui costi per le uscite di studio e i soggiorni all'estero quale attività fondamentale all'interno dell'attività didattica, si dà mandato al Congresso di Stato di rivedere il Regolamento 30 gennaio 2024 n.2 affinché il contributo, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, sia differenziato per fasce di reddito e per ammontare della spesa.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nelle more della piena operatività dell'Indicatore della Condizione Economica per l'Equità (ICEE), a seguito della quale le fasce di reddito sono individuate ed aggiornate sulla base dei criteri della Legge n.16/2026 e successive modifiche.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante aumento dei pertinenti capitoli di spesa 1-8-4920 “Contributo per uscite di studio scolastiche” e 1-8-5600 “Contributo per soggiorni all'estero per gli studenti della Scuola Superiore” dell'esercizio finanziario di riferimento, nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla Legge di Bilancio.

Art. 32

(Estensione dell'indennità di malattia al genitore in caso di malattia o ricovero dei figli)

1. Nei primi quattordici anni di vita del bambino o della bambina, ciascun genitore titolare di rapporto di lavoro subordinato, ovvero lavoratore autonomo in assenza di qualsiasi pendenza contributiva, che si assenta dal lavoro, in caso di malattia del figlio o della figlia certificata dal medico curante superiore a due giorni o nel caso di ricovero ospedaliero ha diritto alla percezione della retribuzione per i giorni di assenza attraverso l'indennità economica di malattia. Tale indennità può essere usufruita alternativamente tra i genitori.

Art. 33

(Modifica dell'articolo 2 della Legge 29 novembre 2022 n.157)

1. Il comma 3, dell'articolo 2 della Legge 29 novembre 2022 n.157 è così modificato:
“3. Per l'accesso alla pensione anticipata di anzianità di cui agli articoli 6 e 7:
 - a) riduzione di 1,50 punti percentuali del disincentivo per il pensionamento anticipato di anzianità per le lavoratrici con un singolo figlio;
 - b) riduzione di 3,00 punti percentuali del disincentivo per il pensionamento anticipato di anzianità per le lavoratrici con due figli;
 - c) riduzione di 4,50 punti percentuali del disincentivo per il pensionamento anticipato di anzianità per le lavoratrici con tre o più figli.”.
2. Il comma 5, dell'articolo 2 della Legge n.157/2022 è così modificato:
“5. Per il ritardo dell'accesso al pensionamento di anzianità di cui all'articolo 8 vengono incrementate le percentuali come segue:
 - a) incremento di 1,50 punti percentuali dell'incentivo per il pensionamento ritardato di anzianità per le lavoratrici con un singolo figlio;
 - b) incremento di 3,00 punti percentuali dell'incentivo per il pensionamento ritardato di anzianità per le lavoratrici con due figli;
 - c) incremento di 4,50 punti percentuali dell'incentivo per il pensionamento ritardato di anzianità per le lavoratrici con tre o più figli.”.
3. Il comma 6, dell'articolo 2 della Legge n. 157/2022 è così modificato:
“6. In caso di decesso della madre avvenuto prima di usufruire dei benefici contenuti nel presente articolo, gli stessi spettano al genitore superstite o al coniuge, o alla persona unita civilmente o al convivente *more uxorio*.”.
4. Il comma 7, dell'articolo 2 della Legge n.157/2022 è così modificato:
“7. Alle madri di figli che siano o siano stati titolari di pensione sociale o invalidità o assegno di accompagnamento connesso a forme di disabilità permanente, viene riconosciuta una diminuzione di due anni della quota per l'accesso alla pensione ordinaria di anzianità.”.

Art. 34

(Modifica dell'articolo 3 della Legge n.157/2022)

1. Il comma 3, dell'articolo 3 della Legge n.157/2022 è così modificato:
“3. Per l'accesso alla pensione anticipata di vecchiaia di cui all'articolo 11, comma 1:
 - a) riduzione di 1,50 punti percentuali del disincentivo per il pensionamento anticipato di vecchiaia per le lavoratrici con un singolo figlio;
 - b) riduzione di 3,00 punti percentuali del disincentivo per il pensionamento anticipato di vecchiaia per le lavoratrici con due figli;

c) riduzione di 4,50 punti percentuali del disincentivo per il pensionamento anticipato di vecchiaia per le lavoratrici con tre o più figli.”.

2. Il comma 4, dell’articolo 3 della Legge n.157/2022 è così modificato:

“4. Per il ritardo dell’accesso alla pensione di vecchiaia di cui all’articolo 11, comma 2:

- a) incremento di 1,50 punti percentuali dell’incentivo per il pensionamento posticipato di vecchiaia per le lavoratrici con un singolo figlio;
- b) incremento di 3,00 punti percentuali dell’incentivo per il pensionamento posticipato di vecchiaia per le lavoratrici con due figli;
- c) incremento di 4,50 punti percentuali dell’incentivo per il pensionamento posticipato di vecchiaia per le lavoratrici con tre o più figli.”.

3. Il comma 5, dell’articolo 3 della Legge n.157/2022 è così modificato:

“5. In caso di decesso della madre avvenuto prima di usufruire dei benefici contenuti nel presente articolo, gli stessi spettano al genitore superstite o al coniuge, o alla persona unita civilmente o al convivente *more uxorio*.”.

4. Il comma 6, dell’articolo 3 della Legge n.157/2022 è così modificato:

“6. Alle madri di figli che siano o siano stati titolari di pensione sociale o invalidità o assegno di accompagnamento connesso a forme di disabilità permanente, viene riconosciuta una diminuzione di due anni della quota per l’accesso alla pensione ordinaria di vecchiaia.”.

TITOLO IV NORME DI COORDINAMENTO

Art. 35

(Modifica dell’articolo 7 del Decreto Delegato 15 luglio 2022 n.105)

1. Il comma 1 dell’articolo 7 del Decreto Delegato 15 luglio 2022 n.105 è così modificato:

“1. A seguito dell’applicazione dell’articolo 32 della Legge n.129/2022 e successive modifiche vengono stabiliti i seguenti benefici in favore dei datori di lavoro che attuano la trasformazione temporanea del rapporto di lavoro dei lavoratori da tempo pieno a tempo parziale entro i primi quattro anni di vita del figlio o della figlia:

- a) sgravio del 50 per cento sui contributi dovuti per il lavoratore a tempo parziale;
- b) sgravio del 50 per cento sui contributi dovuti per il lavoratore a tempo parziale assunto a completamento dell’orario, purché iscritto o iscrivibile alle liste di avviamento al lavoro.

Qualora questo sia di sesso femminile, l’incentivo è aumentato complessivamente all’80 per cento.”.

Art. 36

(Modifica dell’articolo 18 della Legge n.157/2022)

1. Il comma 3, dell’articolo 18 della Legge n.157/2022 è così modificato:

“3. Al momento del calcolo della pensione, qualora l’ufficio accerti su richiesta del lavoratore che lo stesso ha svolto periodi di lavoro a tempo parziale nei primi quattro anni di vita del figlio o dei figli, ai sensi dell’articolo 32 della Legge n.129/2022, in riferimento agli anni presi in considerazione per il calcolo del trattamento pensionistico, successivamente al 1 gennaio 2023, prenderà a base di calcolo la retribuzione a tempo pieno di un lavoratore di pari qualifica ed anzianità, salvo che questa non risulti inferiore alla retribuzione di fatto del lavoratore a tempo parziale.”.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37
(Disposizioni finali)

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della stessa ed altresì della Legge n.129/2022 e successive modifiche, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni di Categoria, possono essere modificate con decreti delegati, al fine di apportare correttivi, aggiustamenti o armonizzazioni tecniche e normative, nonché ulteriori modifiche per aggiornare la disciplina vigente. Inoltre, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni di Categoria, al fine di promuovere l'armonizzazione delle disposizioni normative vigenti alla novella della Legge n.129/2022 e successive modifiche, introdotta con la presente legge, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare appositi decreti delegati per coordinare, abrogare e modificare la normativa vigente per quanto attiene ad altri specifici settori.

Art. 38
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati l'articolo 29 della Legge n.129/2022 e il quarto comma dell'articolo 21 della Legge 22 dicembre 1955 n.42.

Art. 39
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 23 settembre 2026/1726 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alice Mina – Vladimiro Selva

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi